

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati ARMANI e VALENSISE

(V. Stampato Camera n. 4023)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 gennaio 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 gennaio 1999*

Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in
materia di neutralità e trasparenza dell’informazione statistica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. L'attività statistica svolta dagli organismi costituenti il Sistema statistico nazionale si conforma ai principi dell'indipendenza, dell'imparzialità, della trasparenza, della completezza e della qualità dell'informazione, del rispetto del segreto statistico e della tutela della riservatezza dei dati raccolti, del contenimento degli oneri di risposta, della ottimizzazione del rapporto costi-benefici e dell'armonizzazione agli *standard* comunitari ed internazionali.

2-ter. Nell'ambito del Sistema statistico nazionale sono svolte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) le seguenti attività:

a) esecuzione, oltre alle rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale e alle rilevazioni censuarie previste da apposite norme legislative, dei censimenti generali con periodicità almeno decennale;

b) promozione e diffusione della cultura statistica;

c) promozione, integrazione e sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e della raccolta di dati amministrativi anche ai fini del supporto ai servizi centrali per le funzioni di controllo interno di cui all'articolo 12, comma 1, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Art. 2.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I dati acquisiti in occasione dei censimenti effettuati dall'ISTAT possono

essere comunicati e diffusi con disaggregazione fino al livello comunale e, per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, fino al livello sub-comunale. I dati censuari relativi alla struttura socio-demografica, economica e occupazionale possono essere diffusi con frequenza inferiore alle tre unità, ove la disaggregazione risulti necessaria al fine di soddisfare le esigenze conoscitive di carattere comunitario, nazionale e locale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente a tutela dei dati sensibili. I dati del censimento della popolazione sono posti a confronto con i dati delle anagrafi comunali secondo quanto previsto dall'articolo 46 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

Art. 3.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le modificazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: «sulla qualità» sono inserite le seguenti: «e sulla trasparenza».

3. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaurienti, la commissione può chiedere l'adozione degli atti e delle misure ritenuti necessari, riferendone al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Parlamento. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'articolo 13».

4. Il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. La commissione è composta da nove membri, dei quali:

a) sei scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o

direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale;

b) tre scelti tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.

3-bis. Possono essere nominati componenti della commissione anche cittadini di Stati dell'Unione europea che abbiano i medesimi requisiti di cui al comma 3.

3-ter. I membri di cui alla lettera *a)* del comma 3 sono eletti dalle Camere. Ciascuna Camera provvede all'elezione di tre membri, con il sistema del voto limitato. I membri di cui alla lettera *b)* del comma 3 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri».

5. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I membri della commissione eleggono il presidente tra i componenti di nomina parlamentare».

6. Il comma 7 è abrogato.

7. I membri della commissione per la garanzia dell'informazione statistica in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono il 31 dicembre 1999.

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. - (*Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica*). - 1. È istituito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive nei confronti degli uffici di informazione sta-

tistica istituiti ai sensi dell'articolo 3. Il Comitato:

a) esercita funzioni di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica nei confronti degli organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;

b) emana direttive vincolanti e atti di indirizzo;

c) delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.

2. Le direttive e gli atti di indirizzo del Comitato previsti dal comma 1 hanno ad oggetto:

a) gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale;

b) le iniziative per l'attuazione del predetto programma;

c) i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti e degli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;

d) i criteri e le modalità per l'intercambio dei dati indicati dall'articolo 6 fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale, assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 l'attività del Comitato è coordinata con le attività statistiche europee.

4. Il Comitato è composto:

a) dal presidente dell'ISTAT, che lo presiede;

b) da quindici membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, delle regioni, delle province autonome, degli altri enti pubblici, dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dei soggetti privati di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1998, n. 125;

c) da due professori universitari ordinari in materie statistiche, economiche e affini.

5. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in conformità alle disposizioni di un regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina la composizione e i criteri di designazione dei membri del Comitato stesso.

6. Il Comitato dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati per non più di due volte. Allo scadere del termine i singoli membri cessano dalle funzioni anche se sono stati nominati nel corso del quadriennio».

Art. 5.

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la lettera b) è abrogata.

Art. 6.

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le modificazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Al comma 2, le lettere b) e d) sono abrogate.

3. Al comma 2, lettera c), le parole: «cinque» e «due» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «otto» e «quattro».

4. Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Il presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'articolo 12 partecipa alle riunioni del consiglio».

5. Al comma 4, le parole: «di cui alle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera c)».

Art. 7.

1. Gli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono abrogati.

2. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la cifra: «17,» è soppressa.

3. Nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: «di cui all'articolo 17», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 12-*bis*».

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

